

LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Esempi di buone prassi

FRANCIA

Le informazioni sono state fornite dal Ministero dell'impiego e della Solidarietà, Servizio dei diritti delle donne, nel novembre 2000 e aggiornati dal Ministero degli Affari Sociali, Servizio dei diritti delle donne e dell'uguaglianza nel febbraio 2003.

Introduzione

Le violenze contro le donne, dai risultati dell'inchiesta nazionale condotta nel 2000 su 7000 donne hanno rivelato l'ampiezza e la diversità delle manifestazioni che costituiscono un campo di intervento per lo Stato.

Il coinvolgimento dei poteri pubblici si traduce in:

- campagne di informazione
- potenziamento delle reti del piano nazionale e locale.

Ormai ogni dipartimento è dotato di una commissione dipartimentale d'azione contro le violenze fatte alle donne che, sotto la presidenza del prefetto, riunisce l'assemblea dei partner istituzionali, professionali, e le associazioni, compresi anche quelli eletti. D'altra parte una Commissione nazionale contro le violenze sulle donne conduce al piano nazionale i partneriati sviluppati localmente.

-lo sviluppo di azioni di prevenzione e di accompagnamento delle donne vittime di violenze, che poggia su:

- i partneriati istituzionali messi in campo con il ministero della giustizia, dell'interno, della difesa, della casa, dell'educazione nazionale e della sanità;
- i partneriati con le associazioni nazionali di cui tre gestiscono un servizio telefonico permanente (Federazione nazionale solidarietà donne, Collettivo femminista contro lo stupro, Associazione europea contro le violenze fatte alle donne lavoratrici) così come le associazioni locali di accoglienza, di ascolto e di orientamento delle donne vittime di violenze che, al nome di 288, sono presenti su tutto il territorio;
- i partneriati con le collettività locali, in particolare, al fine di sperimentare azioni di formazione e di ritorno al lavoro, sottoforma di percorsi individualizzati delle donne vittime di violenze.

Questo dispositivo sarà completato nel corso dell'anno 2003 da diverse misure di lotta contro tutte le forme di violenze, le cui grandi linee sono state annunciate nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2003 dal ministro delegato alla Parità e Uguaglianza professionale. Si tratta di:

-in materia di violenza coniugale e familiare, di suscitare una presa di coscienza collettiva, di sensibilizzare gli operatori sociali, le associazioni, la polizia e la giustizia, di rinforzare il partneriato dell'insieme delle reti e di facilitare l'uscita dal domicilio coniugale del coniuge violento;

1.0 Legislazione e sanzioni in materia di violenza contro le donne

1.1 Lettera della legge – definizioni

Dopo il 1992 la Francia ha votato diverse leggi specifiche tendenti a lottare contro la violenza sulle donne. E' stato previsto che certi testi reprimano gli atti di violenza recanti una potente portata simbolica e che testimoniano la riprovazione della società in materia. Pri-

ma non esisteva alcuna legge riguardante la violenza contro le donne, questi fatti erano perseguiti nel quadro delle disposizioni generali relative alle percosse e ferite. Alcuni testi non condannavano espressamente la molestia sessuale o le violenze coniugali. Nonostante le vittime siano in grande maggioranza donne, il legislatore non faceva alcuna differenza tra le vittime sia si trattasse di uomini o donne.

La protezione delle vittime è stata sviluppata in tre direzioni:

- semplificazione delle procedure di domanda di riparazione
- messa al bando di certi tipi di comportamento, come le molestie sessuali e le violenze coniugali;
- evoluzione della giurisprudenza.

La giurisprudenza ha ugualmente permesso di aprire su una migliore protezione delle vittime di violenze grazie a certe vicende; ha anche stabilito il carattere inaccettabile dello stupro tra coniugi (1992), che fu sanzionato come un delitto.

Dopo il 1994, il C.P. riconosce la particolare gravità delle violenze all'interno della coppia ed ha creato un delitto specifico di violenze quando è commessa dal coniuge o dal convivente. Il C.P. prevede inoltre una serie di violenze che costituiscono, secondo la loro gravità, un crimine o un delitto. Queste violazioni sono punite con pene aggravate quando sono commesse dal coniuge o dal convivente. Dopo il 1994 la repressione dello stupro, punita dopo la legge del 23.12.1980, è stata aggravata.

1.2 Violenze coniugali

In materia penale

Le violenze coniugali costituiscono una infrazione specifica, riconosciuta come tale dalla Corte Penale (art. 222-13 6°). Quando le violenze sono commesse dal coniuge o convivente della vittima, costituiscono un delitto punito con 3 anni di reclusione e 45.000 euro di ammenda.

Il C.P. prevede una serie di violenze, crimini o delitti, che sono puniti con pene aggravate quando sono commessi da un coniuge o convivente (222-3 6°, 222-8 6°, 222-10 6° e 222-13 6°).

Misure pre e post sentenza permettono di allontanare l'autore dalla vittima. Prima del giudizio, la messa sotto controllo giudiziario dell'autore permette di interrompere la convivenza e di interdirlgli ogni contatto con la vittima (art. 138 9° C.P.P.). Il non rispetto di questi obblighi comporta la reclusione della persona sotto controllo giudiziario. In caso di fatti gravi o reiterati, la detenzione provvisoria può essere richiesta e pronunciata.

In caso di condanna, la condizionale con la messa all'erta può essere concessa, a titolo di pena principale o complementare, con degli obblighi che prevedono, principalmente, l'interdizione ad entrare in contatto con la vittima.

Il numero di condanne per violenza volontaria tra coniugi o conviventi registrato dal casellario giudiziario nazionale, è passato da 4677 nel 1996 a 7075 nel 2000.

In materia civile

Nel quadro del divorzio, il giudice può prendere delle misure provvisorie e autorizzare i coniugi a vivere separatamente (art. 255 C.C.). Può ugualmente, dalla richiesta iniziale sino alla domanda di una delle parti e in modo non contraddittorio, prendere delle misure d'urgenza tali da permettere al coniuge richiedente di risiedere separatamente con i suoi figli (art.257). Queste misure, non suscettibili di ricorso, costituiscono l'oggetto di riesame, al momento del tentativo di conciliazione.

Nel divorzio l'art. 220-1 prevede, nei casi dove "uno dei coniugi manchi gravemente ai suoi doveri e metta anche in pericolo gli interessi della famiglia" che il giudice agli affari della famiglia possa disporre tutte le misure urgenti.

A titolo di sensibilizzazione e di prevenzione è stato realizzato per la prima volta in Francia nel 1997 un reportage fotografico, che ha richiesto due nani di lavoro, sulle violenze all'interno della coppia.

Un circolare ministeriale dell'8 marzo 1999, consegnata dai ministri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa, del Lavoro e della Solidarietà e dal Segretario di Stato caricata dei diritti delle donne, relativa alla lotta contro le violenze verso le donne all'interno della coppia ricorda in una parte la legislazione applicabile alle violenze fisiche e alle violenze sessuali di cui sono vittime le donne all'interno della coppia. Nella seconda parte enuncia le condizioni del partnerariato interistituzionale necessario al trattamento del fenomeno della violenza. Una terza parte presenta le risposte date alle vittime in termini di accoglienza e di trattamento dai servizi di polizia, le unità di gendarmeria e i servizi della giustizia. Infine, l'ultima parte richiama le modalità di presa in carico e di indennizzo delle vittime della violenza privata.

La collaborazione con il Ministero della Giustizia è proseguita in ottobre 2000 con la pubblicazione di un rapporto sulle pratiche di giurisdizione e con la diffusione al grande pubblico di un dépliant intitolato "Vittime di violenza all'interno della coppia".

Altre azioni sono state previste dal Ministero della Giustizia:

- uno studio del trattamento delle querele per violenza nella coppia in tre siti giurisdizionali, in corso di realizzazione all'Università di Lille;
- l'elaborazione di una guida di buone prassi, rispondente alla necessaria diffusione di pratiche innovative messe in opera da alcuni avvocati in materia di accoglienza e di trattamento giudiziario delle procedure relative alle violenze coniugali.

Leggi recenti (15.6.2000, 15.11.2001, 9.9.2002) hanno fatto progredire i diritti delle vittime a livello della loro informazione, della loro accoglienza e della loro presa in carico nei commissariati e nelle gendarmerie e nel corso della procedura giudiziaria. Questo dovrà ancora migliorare, il ministro della Giustizia presenterà in settembre 2002 un piano di azione a favore delle vittime.

Una circolare comune dei segretari di Stato agli alloggi e ai diritti delle donne, in data 8.3.2000, è stata indirizzata ai prefetti, chiedendo loro di individuare cosa sia prioritario tenuto conto dei bisogni specifici delle donne in grande difficoltà, tra le quali le donne capofamiglia e le donne vittime di violenze coniugali con i loro bambini.

Sensibilizzazione

Si sono tenute a Parigi nel gennaio 2001 delle assisi nazionali che si situavano nella continuità della campagna europea 1999-2000 "Violenze contro le donne – tolleranza zero" e seguito alla Conferenza di Pechino. Hanno permesso, a partire dai risultati dell'inchiesta sulle violenze contro le donne in Francia (ENVEFF), di sottolineare l'ampiezza del fenomeno e di dare un nuovo slancio alla politica istituzionale.

La campagna lanciata nel 2001 "In caso di violenza, rompete il silenzio" è stata l'occasione di riattualizzare l'insieme delle informazioni utili e di sensibilizzazione contro le violenze verso le donne. Si tratta:

- di brochures destinate ai professionisti:
Queste brochures, elaborate e diffuse in partnerariato con i ministeri coinvolti, sono destinate ai poliziotti, ai gendarmi, ai professionisti della sanità e agli operatori sociali che lavorano con situazioni di violenze coniugali.
Rispondono ai seguenti obiettivi:

- far uscire le violenze dal loro carattere privato e impersonale per porre il problema in modo globale;
 - spiegare il meccanismo e la gravità delle violenze
 - permettere alle donne di esercitare i loro diritti e dare ai professionisti i mezzi per informare le donne, permettendo alle vittime di costituire le prove delle infrazioni subite
 - indurre nei professionisti attitudini di prevenzione, soprattutto verso la recidiva.
- dei dépliant, dei manifesti e una carte riportanti i numeri di telefono dei servizi telefonici (violenze coniugali, stupri, molestie sessuali sul lavoro)

1.3 Stupro e violenze sessuali

L'aggressione sessuale è definita dall'art. 222-22 del C.P. come "un'offesa sessuale commessa con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa".

La repressione dello stupro, sanzionata dalla legge 23.12.1980, è stata sensibilmente aggravata dal nuovo C.P. nel 1994: dai dieci anni previsti precedentemente ai 15 previsti ora di reclusione criminale.

Stupro nella coppia

La Camera criminale della corte di Cassazione ha ammesso a due riprese che può esserci lo stupro all'interno della coppia. In un'ordinanza del 5.9.1990 questa alta giurisdizione ha affermato che "l'art. 332 (oggi 222-23) del C.P., come previsto nella legge 23.12.1980, che non ha altro fine se non proteggere la libertà di ciascuno, non esclude nelle sue previsioni gli atti di penetrazione sessuale tra le persone unite in matrimonio se non quando sono imposte nelle circostanze previste da questo testo". La camera criminale ha avuto l'occasione di affermare ancora la sua giurisprudenza su questo punto, con un'ordinanza dell'11.6.1992: ha ammesso che esisteva di fatto una presunzione di liceità dei rapporti sessuali tra coniugi, ma ha soprattutto affermato che questa presunzione non era irrefragabile e poteva essere combattuta da prove contrarie.

3.1 Ruolo delle organizzazioni non governative nelle azioni giudiziarie

Lo Stato sostiene finanziariamente tre servizi permanenti telefonici nazionali gestiti da associazioni: la Federazione nazionale della solidarietà delle donne (per le violenze coniugali), il Collettivo femminista contro lo stupro e l'Associazione europea contro le violenze fatte alle donne sul lavoro così come a 158 associazioni locali di accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenze, che sono distribuite sul territorio.

Con l'obiettivo di migliorare l'informazione alle vittime, le coordinate di queste strutture sono state messe in rete sul sito del Ministero degli Affari Sociali, del Lavoro e della Solidarietà.

Le prestazioni offerte da queste associazioni sono diverse: orientamento, accompagnamento, consigli giuridici, gruppi di parola. Alcune sono appoggiate a centri con alloggi.

Le associazioni di lotta contro le violenze verso le donne possono costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari a certe condizioni, tra cui quella di essere dichiarata da almeno cinque anni dalla data dei fatti.

3.2 Principali problemi e nuove soluzioni

I partneriati istituzionali

I partneriati istituzionali con i ministeri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa, della Casa, dell'Educazione nazionale e della Sanità costituiscono una reale catena di interventi e di

competenze in materia di prevenzione, di trattamento giudiziario delle situazioni di violenza e di accompagnamento delle donne che ne sono vittima.

-Con il Ministero dell'Interno, per la polizia, e della Difesa, per la gendarmeria, le linee prioritarie di lavoro individuate, indicano la necessità di migliorare:

- l'accoglienza e l'ascolto delle vittime nei commissariati e nelle brigate di gendarmeria
- la formazione iniziale e continua dei poliziotti e gendarmi attraverso l'elaborazione e la diffusione comune di brochures destinate alla sensibilizzazione di questi professionisti

Tra le misure concrete che sono state prese si possono citare:

- degli agenti appositamente formati all'accoglienza sono in grado di ricevere le persone che si presentano per esporre dei problemi riguardanti la loro intimità familiare
- inserimento di operatori sociali nei commissariati
- uno spazio di "confidenzialità" che può prendere la forma di un ufficio, è sistemato nella maggior parte dei servizi per poter raccogliere le domande delle vittime lontano da altri utenti
- l'esistenza di una logica informatica di aiuto all'accoglienza del pubblico con indirizzi e coordinate telefoniche di organismi di sostegno, case di accoglienza e di associazioni

-Con il ministero della Casa, il partnerariato è stato distinto dalla condivisione della circolare dell'8.3.2000 indirizzata ai prefetti per una considerazione prioritaria dei bisogni specifici delle donne in grande difficoltà tra cui le famiglie con le donne capofamiglia, le donne vittime di violenze coniugali con i loro bambini.

-Con il Ministero dell'Educazione Nazionale e dell'Agricoltura è stata firmata il 25.2.2000 una convenzione per la promozione all'uguaglianza delle possibilità tra le ragazze e i ragazzi, tra le donne e gli uomini nel sistema educativo al fine di sviluppare una politica di prevenzione attaccando schemi di comportamento spesso acquisiti durante l'infanzia. Un comitato nazionale, appoggiandosi ad una rete di incarichi di missioni accademiche all'uguaglianza delle scelte, è incaricata di mettere in opera questa convenzione, strumento di una politica globale di promozione all'uguaglianza dalla scuola materna all'università, in tre ambiti prioritari: in materia di educazione alla cittadinanza e di prevenzione delle violenze sessuali e sessiste.

Tra le azioni e gli strumenti messi in opera figurano:

- un comitato nazionale di lotta contro la violenza a scuola incaricato di identificare, di analizzare i fenomeni di violenza a scuola e di proporre, in relazione con gli altri dipartimenti ministeriali, le risposte per lottare contro questi fenomeni
- un centro nazionale di risorse e dei centri di risorse dipartimentali

-Con il Ministero della Sanità, la diffusione di un rapporto redatto da un comitato di esperti e l'organizzazione di una giornata di informazione in febbraio 2001 con l'obiettivo di sensibilizzare i professionisti della sanità all'individuazione di queste violenze e a migliorare la presa in carico delle donne vittime delle violenze coniugali.

Ricerche

Un'inchiesta nazionale sulle violenze contro le donne nella Francia metropolitana è stata lanciata nel 1999 su iniziativa del governo francese al fine di ovviare l'insufficienza dei dati sulle violenze, legata in particolare al debole ricorso delle vittime alle autorità; di misurare meglio l'ampiezza del fenomeno, conoscendo più chiaramente le circostanze e le manifestazioni e per orientare gli interventi pubblici in materia.

Questa ricerca, realizzata da un'équipe di ricercatori dell'Istituto di demografia dell'Università di Parigi I Pantheon-Sorbonne, è la prima inchiesta scientifica di livello effettuata in Francia. Suo obiettivo era analizzare l'ampiezza e la natura del fenomeno della violenza (verbale, fisica, sessuale o psicologica) della quale le donne sono vittime nei differenti momenti della vita. Ha riguardato un campione di 6970 donne tra i 20 e i 59 anni.

- 1- Le violenze verso le donne costituiscono un fatto sociale che riguarda tutti i livelli sociali e culturali e tutte le fasce di età
- 2- L'inchiesta rivela che nel corso degli ultimi dodici mesi, una donna su 10, tra le persone intervistate, ha subito violenza: verbale, psicologica, fisica o sessuale, da parte di un congiunto o ex congiunto